

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

1.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BORTOLANI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero (690)	1
PRESIDENTE	1, 2, 4, 5
BAMBI	3, 4
BARDELLI	4
CAMPAGNOLI	1, 2, 4, 5
GATTI	2
LOBIANCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4, 5
PETRELLA	5
SPONZIELLO	2, 3
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	6

La seduta comincia alle 16,45.

Discussione del disegno di legge: Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero (690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanzioni per i trasgressori delle norme di com-

mercializzazione del latte alimentare intero ».

L'onorevole Campagnoli ha facoltà di svolgere la relazione.

CAMPAGNOLI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame contiene le disposizioni sanzionatorie indispensabili ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al decreto ministeriale del 29 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre 1976, n. 262, e del regolamento CEE n. 566/76 del Consiglio del 15 marzo 1976, che modifica il precedente regolamento CEE n. 141/71 del Consiglio del 29 giugno 1971 per quanto riguarda il tenore di materia grassa del latte intero alimentare.

Il regolamento n. 1411 stabiliva che potesse essere venduto per il consumo diretto come latte intero soltanto il latte il cui tenore di grasso fosse pari almeno al 3,50 per cento; tale regolamento stabiliva altresì che ogni Stato membro potesse mantenere le disposizioni pregresse fino al 31 ottobre 1976.

L'articolo 6 del suddetto regolamento prevedeva che, nelle zone in cui il tenore naturale di grasso del latte non raggiungesse tale percentuale, gli Stati membri potessero autorizzarne ugualmente la vendita come latte intero, purché non fosse stato soggetto ad un processo di scrematura. Lo

Stato italiano seguiti tale indirizzo. Il regolamento n. 566, tenuto conto delle difficoltà incontrate da parte di alcuni dei nuovi paesi che hanno aderito alla Comunità, ad applicare le disposizioni adottate precedentemente al loro ingresso, modifica, ampliandolo e completandolo, il senso della definizione di latte intero. L'articolo 1 di tale regolamento stabilisce infatti che il latte intero normalizzato deve avere un tenore di materia grassa almeno del 3,50 per cento, mentre il latte intero non normalizzato, quindi non modificato, deve avere un tenore di materia grassa non inferiore al 3 per cento. L'articolo 2, paragrafo 5, dello stesso regolamento prevede l'obbligo per gli Stati membri di applicare entro il 1° ottobre 1976 una delle due formule (latte intero normalizzato) per la vendita diretta al consumo nei rispettivi territori.

Con il decreto ministeriale del 29 settembre 1976, relativo alla commercializzazione del latte alimentare intero, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni e le altre amministrazioni interessate, sceglieva la formula del latte intero normalizzato, al fine di rifornire il mercato con un prodotto che presentasse caratteristiche energetiche e organolettiche il più possibile omogenee, passando dalla percentuale del 3,50 per cento di materia grassa al 3 per cento. L'articolo 1 di tale decreto stabiliva che dal 1° ottobre 1976 detto prodotto dovesse essere messo in vendita con la denominazione di latte intero. All'articolo 2, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento 1411, è accettata la condizione prevista in quella deroga per tutto il territorio italiano e cioè l'autorizzazione a vendere latte intero con un tenore di materia grassa non inferiore al 3,2 per cento. Comunque la modifica del regolamento CEE in Italia non ha nessun valore in quanto già prima di questo provvedimento si vendeva latte intero con un contenuto del 3,2 per cento di materia grassa.

Sempre con il citato decreto ministeriale, al fine di permettere lo smaltimento delle scorte, prodotte entro il 30 settembre 1976, si prevede la commercializzazione delle scorte di latte intero sottoposto a trattamento di uperizzazione a tutto il 31 gennaio 1977 e di quelle di latte sterilizzato a tutto il 31 marzo 1977.

Il provvedimento al nostro esame è motivato dalla necessità di prevedere le opportune sanzioni per coloro che non osservassero le norme in questione, sanzione che

non poteva essere prevista nel decreto ministeriale, ma solo in una norma di carattere legislativo.

Nel preannunciare che presenterò alcuni emendamenti intesi a recepire, in parte, il parere espresso dalla Commissione giustizia su questo provvedimento, raccomando una sollecita approvazione del disegno di legge da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GATTI. Il disegno di legge oggi al nostro esame ci trova consenzienti in quanto si riferisce ad una direttiva comunitaria che deve essere recepita nel nostro ordinamento.

Occorre però rilevare che nel titolo di materia grassa esistono delle divergenze tra la nostra percentuale del 3,2 e quella CEE del 3,5, che deve essere oggetto di particolare attenzione da parte dei nostri organi di controllo. Ci sono, infatti, zone del nostro paese dove la percentuale di grasso è superiore al 3,2 per cento; si può, quindi, capire come il reddito di certi industriali possa diventare superiore a quello della media.

Un'altra osservazione che va fatta riguarda il commercio dei latti speciali. Mentre, infatti, esiste una disciplina rigida e precisa per il latte intero, la situazione è fluida per i latti speciali soprattutto per quanto riguarda il prezzo e spesso si vende « acqua bianca » ad un prezzo superiore al latte intero.

Invitiamo quindi il Governo ad adottare le misure necessarie per una regolamentazione dell'intera materia.

SPONZIELLO. Anche io esprimo il mio consenso sul provvedimento che stiamo esaminando.

Mi preme comunque sottolineare l'aspetto della pubblicità da dare a questo provvedimento. In molti piccoli paesi, infatti, passerà senz'altro molto tempo prima che questa legge venga a conoscenza dei rivenditori. Chiedo, quindi, se non sia il caso di diffondere, a cura dei comuni, dei manifesti che diano una adeguata pubblicità al provvedimento, prima della sua entrata in vigore.

Non saremmo tenuti a farlo, in applicazione del noto principio secondo il quale la

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1976

ignoranza della legge non è ammessa. Rendiamoci, però, conto di che cosa accadrà quando entrerà in vigore l'ammenda da cento a quattrocentomila lire. È una cifra che può essere pesante per tanti piccoli produttori. Questi ultimi non sono spesso a conoscenza delle leggi e conoscono poco le norme comunitarie e gli obblighi che esse comportano anche per il nostro paese. Mi permetto di rivolgere questa raccomandazione e chiedo al Governo se la ritiene fondata.

BAMBI. Onorevole Presidente, il disegno di legge, in linea di massima a me sembra giusto, anche perché tranquillizza i nostri allevatori, che di fronte alle norme comunitarie, le quali stabiliscono un tenore di grasso di 3,5, si troverebbero in difficoltà. In alcune zone del paese le medie percentuali di grasso non raggiungono il 3,5 quindi rischieremmo qualche volta di non essere in regola. Passare ad un tenore del 3,2 mi sembra necessario e urgente. Riprendo quanto ha detto il collega Gatti, nel senso di richiamare l'attenzione del Governo in questa sede sulla necessità di affrontare organicamente la materia, una volta per tutte, se vogliamo fare in modo che la politica zootecnica del nostro paese risponda in termini obiettivi alle esigenze della nostra bilancia dei pagamenti e se vogliamo soprattutto che il popolo italiano consumi latte intero.

Un grosso rischio è rappresentato dalle varietà di dizione impiegate. Io sono per una sola dizione (latte intero), altrimenti il consumatore rischia di essere completamente fuorviato.

Il tema che vorrei sottoporre in questo momento all'attenzione del Governo è quello relativo alla commercializzazione del latte. È noto (sarebbe interessante conoscere una statistica precisa, anche se è difficile farla) che non meno dell'ottanta per cento dei consumi italiani concernono i latti non interi, cioè i latti speciali. È altresì, noto che, attraverso una ben orchestrata pubblicità, fatta in modo particolare nei giornali femminili, con la giustificazione del mantenimento della linea, si riesce a far bere un prodotto il quale più che latte è acqua. A mio avviso bisognerebbe esaminare attentamente questo problema e prendere le iniziative opportune in proposito. Non so se i colleghi concordano con questa valutazione: se noi non ci occupiamo della riorganizzazione della commercializzazione nel settore

del latte fresco intero o speciale, rischiamo di mandare all'aria tutti gli sforzi che si compiono per incrementare gli allevamenti e la cooperazione del settore del latte fresco. E ciò per effetto di un'azione commerciale, molto spesso scorretta, delle industrie private e — consentitemi — anche delle centrali del latte, che, incoraggiate in questa linea dagli enti pubblici (regioni e amministrazioni comunali) portano sui mercati del nostro paese latte ottenuto da latte in polvere e non prodotto dai nostri allevamenti.

Nella misura in cui noi ci limitiamo a predisporre una garanzia per il consumatore in riferimento al latte intero, ma non incominciamo a regolamentare la materia dei latti speciali, a mio avviso lasciamo un grosso spazio aperto a forme speculative. Vorrei pertanto raccomandare al Governo (non so se questa sia la sede adatta) che il problema della commercializzazione del latte sia rivisto nella sua globalità. Noi abbiamo 48-50 lire di margine per i latti speciali aventi un titolo minimo di 1,6 e 42 lire per i latti speciali aventi il titolo massimo dell'1,8. È un aspetto che va regolamentato e non può essere lasciato al libero arbitrio degli operatori. Non si può, infatti pretendere che il produttore debba consegnare un latte che ha un enorme valore nutritivo, quando poi nel processo di commercializzazione questo latte perde tutte le sue caratteristiche alimentari per effetto di manovre speculative, che vanno a danno non solo dei consumatori, ma in modo particolare, dei produttori, stessi i quali vengono defraudati di un loro diritto, cioè di beneficiare dell'intero valore del prodotto che mettono in commercio.

Vorrei anche ricordare che ho scarsa fiducia, per esperienza, delle ammende previste per le frodi e le inadempienze degli esercizi commerciali. Le ammende, cari colleghi, non servono a niente. Per un negozio che commercializza questi prodotti pagare centomila o quattrocentomila lire è ben poca cosa. Bisogna incominciare a colpire duramente, con il ritiro o la sospensione delle licenze per uno o due anni i commercianti che risultino recidivi. In tal modo il commerciante non si presta al gioco della speculazione. Sono del parere di rafforzare l'articolo 2 nel senso che in caso di recidività si preveda la sospensione della licenza, almeno per un certo periodo di tempo, come, del resto, ho suggerito anche in altra occasione. È una norma generale, che do-

vremmo introdurre nella nostra legislazione, per stroncare la speculazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bambi intende formalizzare questi emendamenti? Faccio presente che le sue proposte si riferiscono ad una problematica generale e in ogni caso dovrebbero essere trasmesse, se tradotte in emendamenti formali alla IV Commissione giustizia per il parere. La sua indicazione è giusta. Accade che si paga più un latte con tenore di grasso 3,2, perché si pensa — e ciò vale soprattutto per le signore — che il primo non sia fonte di inconvenienti per la linea. Si tratta, invece, di un prodotto che andrebbe pagato per il suo intrinseco valore commerciale. Prego cortesemente l'onorevole Bambi di rimandare queste sue importanti indicazioni ad un approfondimento successivo in apposita sede.

BAMBI. Chiedo che il Governo prenda l'impegno di affrontare in tempi brevi l'intera problematica e quindi di riorganizzare tutto il settore, dopo un approfondito esame, in modo da disciplinare il mercato non solo del latte intero, ma anche dei lattini speciali. Mi riservo, quindi, di portare il mio contributo e formulare delle proposte concrete in altra sede.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAMPAGNOLI, Relatore. Rispondendo alle osservazioni fatte dai colleghi, innanzi tutto faccio mia la raccomandazione rivolta al Governo dall'onorevole Bambi per quanto riguarda il controllo, mentre al collega Sponziello ricordo come già prima di questo provvedimento i rivenditori dovevano rispettare la percentuale del 3,20 del latte; come ho già detto nella relazione, per l'Italia non c'è stato cambiamento. Anche all'onorevole Bambi rispondo che il latte intero è unico per tutto il territorio nazionale, e che l'articolo 6 dello stesso regolamento comunitario n. 1411 del 1971 ha stabilito che anche se uno Stato ha scelto latte non normalizzato, non può vietare la commercializzazione di latte intero normalizzato.

Per quanto riguarda le modifiche proposte dalla Commissione giustizia nel suo parere, mentre il punto B) è senz'altro da accogliere, il punto A) potrebbe essere pleonastico, perché nessuna legge ha valore re-

troattivo a meno che ciò non sia specificato dalla legge stessa.

BARDELLI. Una certa giurisprudenza considera i regolamenti CEE immediatamente applicabili.

PRESIDENTE. Il di più non danneggia mai.

CAMPAGNOLI, Relatore. Accogliamo allora il punto A) ed il punto B) formalizzati dalla Commissione giustizia. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dalla stessa Commissione sui punti 1) e 2), mentre la prima non mi sembra di rilievo, condivido la seconda.

BARDELLI. Invece di « scorte accantonate » potremmo dire « scorte costituite ».

CAMPAGNOLI, Relatore. Mi andava bene il termine « accantonate », però non ho niente in contrario alla dizione « scorte costituite ».

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi sembra corretta la richiesta della Commissione di invitare il Governo ad affrontare questa tematica. D'altra parte, anche dopo la legge n. 306 del 1975, nota come legge Bortolani-Bardelli, le regioni si sono trovate spesso in situazioni difficili nel fissare il prezzo del latte. Essendo passata ad esse tutte le competenze nel settore agricolo, è chiaro che è compito del potere centrale e, per quanto di sua competenza, del Governo fissare principi di carattere generale. Comunque, specialmente per la questione delle percentuali di materie grasse, il Governo è a disposizione per discutere su qualsiasi iniziativa la Commissione volesse adottare.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Sponziello, non ci resta che pregare gli assessori regionali perché invitino i comuni a collaborare nel senso indicato dall'onorevole parlamentare.

Relativamente alle proposte ed ai suggerimenti della Commissione giustizia, anche se può sembrare pleonastico mi sembra corretto accogliere la modifica di cui al punto A). Per quanto riguarda, poi, l'osservazione secondo la quale potrebbe apparire contraddittorio all'articolo 1 del disegno di legge il richiamo all'articolo 1 del regolamento CEE, si potrebbe trovare un punto di incontro attraverso un richiamo gene-

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1976

rale al regolamento dicendo, per esempio, anziché « dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 566 del Consiglio del 15 marzo 1967 ».

CAMPAGNOLI, *Relatore*. Mi pare che ci sia un *qui pro quo* perché il riferimento è giusto e non c'è alcuna contraddizione.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma se l'attuale dizione creasse difficoltà alla Commissione giustizia, potrebbe essere utile un riferimento generale al regolamento CEE senza entrare nel particolare.

CAMPAGNOLI. Le disposizioni sono relative a due regolamenti: al regolamento n. 1411, che prevede la deroga, per cui la percentuale di materia grassa deve essere pari almeno al 3,20 per cento, ed al regolamento n. 566, per cui il latte intero normalizzato deve avere una percentuale pari almeno al 3,50 per cento.

PETRELLA. Il riferimento al latte intero normalizzato è ad un titolo di materia grassa del 3,5 per cento. La deroga per cui il titolo può essere del 3,2 per cento si riferisce a un fatto specifico, per cui non può essere apportata alcuna modifica al titolo di grasso del latte, né in aggiunta né in diminuzione. Mi sembra che vi sia una certa contraddizione.

PRESIDENTE. Poiché il parere espresso non è vincolante, possiamo ritenere superato questo aspetto.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È fatto obbligo ai produttori ed ai rivenditori di latte alimentare per il consumo diretto, che a partire dal 1° ottobre 1976 ai sensi delle disposizioni vigenti deve essere posto in vendita con la denominazione « latte intero » ed avere un tenore di materia grassa non inferiore al 3,20 per cento, di osservare le prescrizioni stabilite per il « latte intero normalizzato » dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 566 del Consiglio del 15 marzo 1976.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000.

Il comma precedente non si applica alle vendite di smaltimento delle scorte effettuate con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Il relatore onorevole Campagnoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Sostituire al secondo comma la parola: effettuate con l'altra: costituite.

CAMPAGNOLI, *Relatore*. Come ho già preannunciato nel mio intervento, si tratta di recepire il parere espresso dalla Commissione giustizia per una migliore articolazione del provvedimento al nostro esame.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Campagnoli al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Campagnoli al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 2.

Chiunque non osserva, dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il comma precedente non si applica alle vendite di smaltimento delle scorte costituite con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1976

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero » (690):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Bambi, Bardelli, Bonifazi, Bortolani, Branciforti Rossana, Campagnoli, Cocco Maria, Dulbecco, Gatti, Giannini, Lauricella, Monsellato, Mora, Orlando, Pellizzari, Petrella, Quaranta, Salvatore, Spataro, Stella, Terraroli, Zambon, Zuech.

La seduta termina alle 17.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO